



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

P.zza Narbonne, 16 - 11100 Aosta
Tel. 320-1967002

www.albosegretarivda.it
info@albosegretarivda.it
protocollo@pec.albosegretarivda.it

codice fiscale 91047090070

Decreto n. 2 del 18/01/2023

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO il decreto n. 1 del 18.1.2023 con cui veniva conferito l'incarico di segretario della Agenzia Regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta alla Dott.ssa Cristina Machet

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, negli enti privi di dirigenti, le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa¹;

RITENUTO pertanto di formalizzare la nomina del responsabile del servizio finanziario nella persona del segretario incaricato presso l'Agenzia;

DECRETA

di nominare il segretario Cristina Machet responsabile del servizio finanziario dell'Agenzia Regionale dei Segretari degli Enti Locali della Valle d'Aosta con decorrenza 18 gennaio 2023.

Quart, lì 18 gennaio 2023

Mathieu Ferraris
Presidente
Agenzia dei segretari della Valle d'Aosta
Documento firmato digitalmente



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

P.zza Narbonne, 16 - 11100 Aosta
Tel. 320-1967002

www.albosegretarivda.it
info@albosegretarivda.it
protocollo@pec.albosegretarivda.it

codice fiscale 91047090070

¹ L.R. 22/2010 Art. 4

(Funzioni della direzione amministrativa)

1. Spetta ai dirigenti l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelle impegnano gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verso l'esterno, necessari alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico.
2. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, spettano ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto dall'articolo 3.
3. In particolare, spetta ai dirigenti:
 - a) la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità e la direzione della struttura organizzativa assegnata, verificando periodicamente i carichi di lavoro e la produttività del personale della struttura e le eventuali eccedenze di personale;
 - b) la gestione finanziaria mediante l'esercizio di poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate;
 - c) l'individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti della struttura organizzativa cui sono preposti, nell'ambito delle risorse umane assegnate e l'articolazione della medesima in uffici;
 - d) la valutazione del personale assegnato alla propria struttura organizzativa, nel rispetto del principio del merito di cui all'articolo 37, ai fini della progressione economica o di carriera, nonché dell'attribuzione di indennità e premi incentivanti;
 - e) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese l'attribuzione dei trattamenti economici accessori e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di minore gravità per le quali sono previste sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni;
 - f) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
 - g) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - h) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara;
 - i) la stipulazione dei contratti di competenza;
 - j) il rilascio di autorizzazioni, concessioni e altri atti analoghi;
 - k) l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio;
 - l) la proposta all'organo di direzione politico-amministrativa in ordine all'avvio delle liti attive e passive, in collaborazione con la struttura competente in materia di contenzioso, ove istituita;
 - m) la proposta all'organo di direzione politico-amministrativa in ordine all'esercizio del potere di conciliare e transigere, in collaborazione con la struttura competente in materia di contenzioso, ove istituita;
 - n) l'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti e non attribuita agli organi di direzione politico-amministrativa;
 - o) il concorso nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura organizzativa cui sono preposti.
4. Negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, privi di dirigenti, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, fermo restando quanto previsto, per gli enti locali, dall'art. 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).